



REGIONE del VENETO



COMUNE DI DUE CARRARE

(Provincia di Padova)

OGGETTO:

PROLUNGAMENTO DI PISTA CICLABILE IN VIA CAMPOLONGO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATA PROGETTO: 27/05/2013

ALL :

E

TITOLO :

SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA:



STUDIO TECNICO ASSOCIATO S20
Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04335610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studio_s20.it

FIRMA E TIMBRO:

0	27/05/2013	Prima Elaborazione
Revisione	Data	Descrizione

Ing. Carlo Fortini

Codice Progetto: A345 - STR2

	COMUNE DI DUE CARRARE (PD) PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO	Rev.	data
		0	24-5-13
	Progetto Definitivo-Esecutivo		
	Schema di Contratto		

INDICE

ARTICOLO 1	5
<i>(Premesse)</i>	5
ARTICOLO 2	5
<i>(Oggetto dell'appalto)</i>	5
ARTICOLO 3	6
<i>(Corrispettivo dell'Appalto)</i>	6
ARTICOLO 4	8
<i>(Variazione dell'importo contrattuale)</i>	8
ARTICOLO 5	8
<i>(Obblighi dell'Appaltatore)</i>	8
ARTICOLO 6	10
<i>(Termine di esecuzione e penali)</i>	10
ARTICOLO 7	10
<i>(Risoluzione e recesso)</i>	10
ARTICOLO 8	10
<i>(Foro competente)</i>	10
ARTICOLO 9	11
<i>(Cauzione definitiva)</i>	11
ARTICOLO 10	12
<i>(Polizza assicurativa)</i>	12
<i>oppure</i>	12
ARTICOLO 11	12
<i>(Ulteriore garanzia contrattuale)</i>	12
ARTICOLO 11-bis	13
<i>(Polizza indennitaria decennale)</i>	13
ARTICOLO 12	13
<i>(Divieto di cessione del contratto)</i>	13
ARTICOLO 12-bis	13
<i>(Subappalto)</i>	13
ARTICOLO 13	14
<i>(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)</i>	14
ARTICOLO 14	15
<i>(Domicilio dell'appaltatore)</i>	15
ARTICOLO 15	15
<i>(Spese contrattuali)</i>	15
ARTICOLO 16	16
<i>(Registrazione)</i>	16
ARTICOLO 17	16
<i>(Interpretazione del contratto)</i>	16
ARTICOLO 18	16
<i>(Documenti che fanno parte del contratto)</i>	16
ARTICOLO 19	17
<i>Richiamo alle norme legislative e regolamentari</i>	17
ARTICOLO 20	17
<i>Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione</i>	17
ARTICOLO 21	18
<i>(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)</i>	18

Comune di Due Carrare (PD)

LAVORI DI
PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE VIA CAMPOLONGO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

	<i>euro</i>
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	186.000,00
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.500,00
1) Totale appalto (a + b)	192.500,00
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	37.500,00
2) Totale progetto (1 + c)	230.000,00

L'anno
addì
del mese di
negli Uffici

(...../...../.....)

AVANTI A ME

dott., (**indicare se ufficiale rogante o notaio**).....,
domiciliato per la carica presso la sede

oppure

Nel caso di scrittura privata eliminare l'introduzione dell'atto

SONO COMPARSI

da una parte:

. nato a il, dirigente
....., domiciliato per la Sua carica presso la sede del/la, il quale
interviene in rappresentanza e per conto di, codice fiscale,
che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione appaltante",
autorizzato a stipulare i contratti dall'articolo (dello statuto comunale/ provinciale
e dal decreto del Sindaco/Presidente del, n. e per dare attuazione alla
determinazione dirigenziale **(inserire data e numero della determinazione di
aggiudicazione)**

dall'altra parte:

il sig. **(inserire nome e cognome della
persona che stipula)**

nato a il, residente che interviene in
questo Atto in qualità **(inserire legale rappresentante o procuratore)**
della Ditta codice fiscale, con capitale sociale
(inserire il capitale sociale versato, non deliberato o sottoscritto), con sede legale
in **(come da certificato camerale)**, che nel contesto dell'Atto verrà

Commessa:	A345	Pagina 3
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

chiamata per brevità anche “Appaltatore” ¹.I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che, a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’“Appaltatore” i lavori pubblici **(inserire l’esatto oggetto del contratto)** come risulta dai verbali della Commissione di gara in data;
- che, con determinazione dirigenziale sono stati definitivamente aggiudicati all’“Appaltatore” i suddetti lavori;
- che, responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trenta giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione² e, in data, che l’avviso in merito all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- che l’“Appaltatore” ³ ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell’Ente il giorno al n.;
- che l’“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per l’intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del DPR 554/99, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- che l’“Appaltatore”⁴ ha presentato il certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, protocollo

¹ Nel caso in cui l’Appaltatore sia un’associazione temporanea d’imprese, indicare in qualità di stipulante il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa mandataria e quale “Appaltatore” gli elementi identificativi (denominazione, codice fiscale, capitale sociale, ecc.) dell’impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti.

² Ai sensi del comma 10 dell’art. 11, d. lgs. 163/2006: in alternativa occorre dar conto delle motivate ragioni d’urgenza che consentono di disattendere tale termine minimo.

³ Nel caso di A.T.I., ciascuna delle imprese riunite deve presentare la dichiarazione ex DPCM 187/1991.

⁴ Nel caso di A.T.I., ciascuna delle imprese riunite deve presentare il corrispondente certificato del Registro delle Imprese.

numero del (*inserire numero del certificato camera di commercio – validità sei mesi*), acquisito al protocollo generale della “Stazione appaltante” in data....., al n., dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa cosiddetta “antimafia”⁵.

oppure⁶

- che con nota n. di protocollo in data, ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di..... le informazioni di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,

- che a tutt’oggi non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell’appalto)

1. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai lavori pubblici di..... (***ripetere l’esatto oggetto del contratto***)

⁵ Nel caso di contratti con valore fino ad euro 154.937 inserire: “che non è necessario acquisire la certificazione cosiddetta “antimafia” trattandosi di contratto di valore inferiore a euro 154.937”.

⁶ Dicitura da inserire nel caso di contratto di lavori pubblici superiore alla soglia comunitaria e stipulato in pendenza delle informazioni prefettizie.

Commessa:	A345	Pagina 5
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;

b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale a norma del DPR 207/2010⁹.

5. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante n° rate mensili (indicare, in alternativa, una diversa frequenza temporale), di singolo importo pari all'avanzamento dei lavori eseguiti.

oppure

mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4, ogniqualevolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di € (*in cifre*) (euro *in lettere*).

oppure

in un'unica soluzione, al termine dei lavori. Il relativo ammontare va corrisposto entro¹⁰.

6. La rata di saldo è corrisposta, in base alla normativa vigente, entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio¹¹, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.

7. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni indicate agli articoli 25 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

8. La "Stazione Appaltante" invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'"Appaltatore" in (***inserire sede legale***).

⁹ Nel caso di appalto interamente "a misura", va utilizzata solo la lett. a) del comma 4; nel caso di appalto interamente "a corpo", va utilizzata solo la lett. b).

¹⁰ Oppure mediante altra forma di pagamento concordata tra le parti.

¹¹ Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, sostituire l'espressione "certificato di collaudo" con "certificato di regolare esecuzione".

Commissa:	A345	Pagina 7
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

9. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa **(esatta denominazione del Tesoriere dell’Ente).**

10. L’“Appaltatore” può richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario o l’emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente servizio/ufficio della “Stazione appaltante” in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta è considerata valida fino a diversa comunicazione.¹²

11. L’ “Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al/la per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell’art. 117 D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 4

(Variazione dell’importo contrattuale)

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile. È ammessa la compensazione dei singoli materiali da costruzione, di cui ai commi da 4 a 8 dell’art. 133, D. Lgs. 163/2006.

2. L’Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 5

(Obblighi dell’Appaltatore)

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità

¹² Nel caso in cui la persona che stipula non sia anche autorizzata a quietanzare, generalmente in caso di procura speciale, aggiungere “Le Parti danno atto che il signor nato a il è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza per le somme ricevute in acconto o a saldo”.

previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale **(data e numero della determina che approva il progetto esecutivo):**

- cronoprogramma **(sempre);**
- elenco prezzi unitari **(da non citare quando si tratta di contratto ad offerta prezzi);**
- elaborati **(da specificare con numero ed esatto titolo)¹³.**

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto che si allega al presente contratto sotto la lettera “.....” per costituirne parte integrale e sostanziale.

4. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza, redatto come previsto dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 dall’... .. **(inserire nome e titolo del coordinatore della sicurezza)**. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che è depositato agli atti della “Stazione appaltante” e che si richiama quale parte integrante del presente contratto.

5. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza, di cui all’art. 131, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.

6. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

¹³ Vedi DPR n 207/2010

ARTICOLO 6

(Termine di esecuzione e penali)

1. L'“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro **270 (duecentosettanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna (oppure, qualora il capitolato speciale preveda più consegne parziali, dalla data dell'ultimo verbale di consegna).
2. Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe concesse dall'Ente Appaltante in base alla normativa vigente, è applicata una penale.
3. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari al ... per mille dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 7

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 134 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e gli articoli del capitolato speciale d'appalto già allegato al presente Atto sotto la lettera “.....”.

[2. L'“Appaltatore” prende atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del suddetto decreto, cosiddette “informazioni antimafia del prefetto”.]¹⁴

ARTICOLO 8

(Foro competente)

1. Il Foro competente è

¹⁴ Comma da inserire qualora ricorra l'ipotesi indicata nell'ultimo alinea delle premesse al presente contratto (vedi nota 5).

ARTICOLO 9

(Cauzione definitiva)

1. L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria ¹⁵ rilasciata in data, dalla società *(inserire la denominazione sociale della compagna assicuratrice e il nome dell'agenzia)*,¹⁶ di euro....., pari al 10%¹⁷ dell'importo del presente contratto, come incrementata ai sensi dell'art. 41, comma 4 *(indicazione da inserire nel caso di rilevate irregolarità dell'aggiudicatario riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori)* e dell'art. 42, comma 2 *(indicazione da inserire nel caso di rilevate condanne dell'aggiudicatario per contravvenzioni o per delitti in materia di sicurezza, qualora non costituiscano causa di esclusione dalla gara ex art. 38, lett. e) D. Lgs. 163/2006)*.¹⁸

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione appaltante" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Appaltatore" deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la "Stazione appaltante" debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

¹⁵ Nel caso di Banca chiamarla "fidejussione bancaria".

¹⁶ Nel caso di Banca indicare il nome dell'istituto bancario e della filiale.

¹⁷ Ricordarsi che la percentuale del 10%:

- è aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10%;
- è aumentata, nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

¹⁸ Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice sia certificata UNI EN ISO 9000, inserire la seguente frase: <La cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'"Appaltatore" ha prodotto certificato di qualità UNI EN ISO 9001 (o 9002) , rilasciato da (nome dell'Istituto di Certificazione), in data>.

ARTICOLO 10

(Polizza assicurativa)

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti e come previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, copia della polizza di assicurazione stipulata con la società, dell'importo di euro, per danni a impianti e opere, e di euro per danni agli impianti e opere preesistenti.

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di euro

oppure

1. L'“Appaltatore” si impegna a produrre prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti e come previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 , copia di polizza di assicurazione dell'importo di euro, per danni a impianti e opere, e di euro per danni agli impianti e opere preesistenti.

Tale polizza deve coprire anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di euro

ARTICOLO 11

(Ulteriore garanzia contrattuale)

1. L'“Appaltatore” **ha prodotto / si impegna a produrre**, come previsto dalla normativa vigente, copia della polizza di assicurazione stipulata con la società, dell'importo di euro, per l'ipotesi di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore.

Commessa:	A345	Pagina 12
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

ARTICOLO 11-bis¹⁹

(Polizza indennitaria decennale)

1. L'“Appaltatore” si obbliga a stipulare, come previsto dall'articolo del bando di gara e dall'articolo del capitolato speciale d'appalto già allegato al presente Atto sotto la lettera “....” una polizza di assicurazione indennitaria decennale con limite di indennizzo pari al 20% del valore dell'opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

2. La suddetta polizza decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e contiene la previsione del pagamento in favore della “Stazione appaltante”, non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

ARTICOLO 12

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 118, comma 1, D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 12-bis

(Subappalto)²⁰

1. La “Stazione appaltante” può autorizzare l'“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare dell'art. 118 e s.m.i. del D. Lgs. n.163 del 2006, e nei limiti indicati dall'“Appaltatore” stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

2. Ai sensi della normativa vigente l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle

¹⁹ Norma da inserire qualora ricorrano i presupposti individuati dall'art. 129, comma 2, d. lgs. 163/2006 (attualmente la soglia economica di riferimento, fissata dal D.M. 1° dicembre 2000, è il superamento, da parte dei lavori oggetto dell'appalto, del controvalore in euro di 10 milioni di DSP)

²⁰ Inserire questo articolo solo quando l'Appaltatore ha indicato nell'offerta di voler ricorrere al subappalto

fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

ARTICOLO 13

(Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'“Appaltatore” dichiara, mediante presentazione di idonea autocertificazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori ***(inserire a quale categoria appartengono i lavoratori: edili, metalmeccanici, chimici, ecc.)*** e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/2006.

3. L'“Appaltatore”, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle

disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della "Stazione appaltante" per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D. U. R. C. (documento unico di regolarità contributiva) . La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione appaltante" provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 14

(Domicilio dell'appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio presso la sede della "Stazione appaltante", ubicato a in, via

Oppure

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio presso il Direttore lavori *(inserire il nome e il titolo del direttore)* in via n.²¹

ARTICOLO 15

(Spese contrattuali)

1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico, come previsto dall'art. 8 del D.M. n.145 del 19 aprile 2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua

²¹ Quando la direzione lavori è esterna all'Ente.

Commissa:	A345	Pagina 15
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della "Stazione appaltante".

ARTICOLO 16

(Registrazione)

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 17

(Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

ARTICOLO 18

(Documenti che fanno parte del contratto)

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il modulario per l'appalto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto;

Commessa:	A345	Pagina 16
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

- il cronoprogramma.

ARTICOLO 19

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice degli Appalti, il Regolamento N. 207 del 05-10-2010, il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 20

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

Commissa:	A345	Pagina 17
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 21

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. L'“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.

2. La “Stazione appaltante” informa l'“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è il/la con sede a, in Via, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è – Dirigente del Servizio gare e contratti e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione dirigente del, e per ciò che riguarda i pagamenti – dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento “Informativa per l'utenza esterna”.

.....
.....

lo segretario generale rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Le Parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato, di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.

Questo Atto occupa intere facciate, oltre parte di questa, scritte, in parte, con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me segretario rogante.

Nel caso di contratto formato mediante scrittura privata vanno eliminati gli ultimi tre capoversi, da sostituire con le sottoscrizioni dei rappresentanti delle parti contraenti.

Commessa:	A345	Pagina 18
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

In tale ipotesi è opportuno inserire, altresì, la seguente clausola.

<Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto), art. 5 (Obblighi dell'Appaltatore), art. 6 (Termine di esecuzione e penali), art. 7, (Risoluzione e recesso), art. 8 (Foro competente o Clausola arbitrale), art. 9 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del contratto), art. 12-bis (Subappalto), art. 13 (Obblighi dell'Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 17 (Interpretazione del contratto)>.

Commessa:	A345	Pagina 19
File:	130524_A345_PDE_SchemaCont.doc	

